



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio I "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

Roma, data del protocollo

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
TRENTO
- AL SIG.COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO
- AL SIG.PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

OGGETTO: Vittime della criminalità organizzata.

Art. 5 del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80 - Modifica dell'art. 2-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 convertito con modificazioni dalla legge n. 28 novembre 2008, n. 186 e s.m.i..

In merito ai requisiti soggettivi¹ dei superstiti di vittime della criminalità organizzata aventi diritto ai benefici di legge, la **Corte Costituzionale**, con **sentenza n. 122/2024 del 21 maggio 2024**, aveva già dichiarato *"l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-*quiquies*, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 ottobre 2008, n.151, limitatamente alle parole <<parente o affine entro il quarto grado>>"*, eliminando in tal modo la presunzione assoluta che escludeva dall'accesso alle provvidenze di legge i familiari delle vittime con *parenti e affini entro il quarto grado* aventi procedimenti penali/condanne per delitti ostativi o misure di prevenzione.

¹ Previsti dall'art. 2-*quiquies* della legge 28 novembre 2008, n. 186 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, come modificato dall'art. 2, comma 21, della legge 15 luglio 2009, n. 94.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio I "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

La previsione di cui all'art. 2-*quiquies*, comma 1, lettera a), era comunque rimasta vigente in relazione ai superstiti richiedenti le provvidenze economiche per il *coniuge* e per il *convivente* "*nei cui confronti risulti in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una misura di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero di soggetti nei cui confronti risulti in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale*".

Si informa che, ora, è entrata in vigore la **legge 9 giugno 2025, n. 80, di conversione, senza modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48** (pubblicata in G.U. - Serie Generale - n. 131 del 9 giugno 2025), che, all'**art. 5**, ha introdotto la "*Modifica all'articolo 2-*quiquies* del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata*", così sostituendo il citato comma 1 dell'art. 2-*quiquies*:

"1. *Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:*

a) *il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava;*

b) *il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi.*"

Rimane invariato il seguente secondo comma della disposizione in parola:

"2. *Il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, comporta l'interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte.*"



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio I "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

Alla luce di quanto sopra, fermo restando quanto già comunicato con circolare prot.n. 16001/149/2(2) del 18 giugno 2019 del Gabinetto del Ministro, corre l'obbligo di fornire indicazioni aggiornate affinché si operi con rigorosi criteri di equità sostanziale, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'interesse pubblico di individuare e indennizzare solamente coloro che in base agli accertamenti di legge risultano averne diritto.

Verificata, preliminarmente, la sussistenza dei requisiti di procedibilità e ammissibilità della domanda (requisiti formali), nonché la riconducibilità di un evento criminoso alla matrice indicata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 302/1990 - ossia al perseguimento delle finalità delle associazioni di stampo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p. (requisito oggettivo) - occorre che siano accertati i requisiti soggettivi sia della vittima (in base agli artt. 1, comma 2, e 9-bis della legge n. 302/1990), sia dei richiedenti/potenenziali beneficiari (in base agli artt. 9-bis della legge n. 302/1990 e 2-*quinq*ues, comma 1).

In particolare, per tutti i beneficiari occorre accertare i predetti requisiti soggettivi alla luce di quanto disposto dall'art. 9-bis della legge n. 302/1990 per il quale *"Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari"*.

Per i soli beneficiari superstiti di vittima della criminalità organizzata occorre inoltre accertare quanto stabilito dall'**art. 2-*quinq*ues, comma 1**, che, alla **lettera a)**, dispone che il beneficiario debba essere *del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava*, in linea con quanto già disposto in via generale dal richiamato art. 9-bis della legge n. 302/1990.

Al riguardo, si evidenzia che la Corte Costituzionale, nella richiamata, recente pronuncia n. 122/2024, ha precisato come sia *"(...) immanente al sistema la necessità di una verifica rigorosa della radicale estraneità al contesto criminale. L'estraneità, peraltro, non si esaurisce nella mera condizione di incensurato o, in negativo, nella mancanza di affiliazione alle consorterie criminali, ma postula, in positivo e in senso più pregnante, la prova di una condotta di vita antitetica al codice di comportamento delle organizzazioni malavitose. Su chi rivendica elargizioni o assegni vitalizi, grava l'onere di dimostrare in modo persuasivo l'estraneità, che assurge a elemento costitutivo del diritto, e la carenza di una prova adeguata ridonda a danno di chi reclama le provvidenze (...)".*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio I "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

La locuzione *"del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali"* è, dunque, indicativa di una condizione assai rigorosa, visto che il legislatore non si limita a pretendere l'alienità rispetto ai *"rapporti"*, che sono i legami sociali connotati da volontarietà (essendo la frequentazione e l'intrattenere rapporti con altre persone comunque frutto di una scelta), ma anche rispetto agli *"ambienti"*, nozione volutamente più ampia che include il contesto o ambito sociale e familiare in cui si muove, vive e opera la persona a prescindere dalla scelta di appartenervi.

La condizione di totale estraneità rispetto ad ambienti e rapporti delinquenziali (ovvero la dissociazione al tempo dell'evento) necessita di una prova specifica, che non può ridursi a quella dell'incensuratezza risultante dal certificato del Casellario giudiziale e da quello dei Carichi pendenti; ciò, infatti, esclude solamente la commissione di reati, condizione che, ai fini del diritto al beneficio, non è sufficiente, occorrendo la certezza dell'assenza di frequentazioni di ambienti criminali ovvero di rapporti con ambiti delinquenziali. In tal senso si è sempre espressa la costante giurisprudenza, la quale ha, altresì, evidenziato come il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce fatto costitutivo con onere di prova a carico di chi agisce per il riconoscimento dei benefici.

È evidente che un contesto familiare permeato da svariati soggetti dediti alla commissione di reati, **anche di criminalità comune**, deve far ritenere - salvo rare eccezioni debitamente comprovate - il potenziale beneficiario non del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali.

Ai fini dell'accesso alle provvidenze economiche erogate a valere sull'Erario, inoltre, la verifica richiesta dall'**art. 2-quinquies, comma 1, lettera b)**, comporta necessariamente che le misure di prevenzione e/o i procedimenti penali/condanne per delitti ostativi a carico del coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado dei superstiti di vittima della criminalità organizzata siano valutati come impeditivi rispetto alla concessione dei benefici domandati, salva l'ipotesi in cui *"risulti che, al tempo dell'evento, [il potenziale beneficiario] avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi."*

Anche a tale scopo non sono ovviamente sufficienti i soli certificati dei Carichi pendenti e del Casellario giudiziario dei richiedenti i benefici e occorre tenere conto, si ribadisce, di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza citata, ossia che *"i vincoli di parentela o di affinità richiedono un vaglio ancor più incisivo sull'assenza di ogni"*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio I "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

contatto con ambienti delinquenziali, sulla scelta di recidere i legami con la famiglia di appartenenza, su quell'estraneità che presuppone, in termini più netti e radicali, una condotta di vita incompatibile con le logiche e le gerarchie di valori invalse nel mondo criminale.", la cui accurata disamina deve condurre, qualora permangano dubbi, al rigetto per difetto di prova dei presupposti normativi della domanda di accesso ai benefici.

Fermo restando che l'onere della prova è a carico di chi agisce, deve rappresentarsi che sia la totale estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali (ovvero la dissociazione dagli stessi già avvenuta *"al tempo dell'evento"*), sia la definitiva interruzione di tutte le relazioni familiari e affettive e dei rapporti di interesse e sociali con il *coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado* gravati da misure di prevenzione o con procedimenti penali/condanne per i delitti ostativi, sia la mancanza di attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi soggetti **devono essere verificate dalle Forze dell'Ordine senza soluzione di continuità, dal tempo dell'evento all'attualità.**

Giova precisare, in merito, che **tutte le informazioni delle Forze dell'Ordine, in relazione sia alla lettera a) sia alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2-quinquies, dovranno essere concrete e supportate da elementi obiettivi;** in particolare, ai fini dell'accertamento dell'interruzione definitiva di tutte le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interesse e sociali con i suindicati soggetti e della assenza anche all'attualità - fin dal tempo dell'evento - di rapporti di concreta frequentazione con i medesimi, non sarà sufficiente che i superstiti richiedenti le provvidenze economiche facciano parte a qualunque titolo di Associazioni/Commissioni o gruppi comunque denominati sulla trasparenza amministrativa/anticorruzione/antimafia o simile ovvero che abbiano formulato esclusivamente mere dichiarazioni, anche pubbliche; ed invero, il loro totale distacco/dissociazione dovrà essere inequivocabilmente dimostrato alla luce di dati di fatto, azioni concrete e comportamenti univoci in tal senso, senza soluzione di continuità, anche tramite eventuali verifiche reddituali.

Risulta evidente come l'istruttoria procedimentale sia di estrema delicatezza e debba essere svolta con assoluta meticolosità e attenzione, pur nella speditezza delle necessarie verifiche accertative, onde consentire che le provvidenze pubbliche siano tempestivamente riconosciute solamente in favore delle effettive vittime innocenti o dei loro superstiti aventi realmente diritto perché totalmente estranei agli ambienti e ai rapporti delinquenziali senza soluzione di continuità fin dal tempo dell'evento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoranze
Ufficio I "Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"

Allo scopo di effettuare le imprescindibili verifiche istruttorie, è utile che le SS.LL. acquisiscano **d'ufficio** sia lo stato di famiglia storico dei richiedenti/potenenziali beneficiari, sia tutti gli atti informativi emessi dalle Forze dell'Ordine al tempo dell'evento delittuoso, nonché gli atti processuali che l'Autorità Giudiziaria ha emesso in ordine a eventuali procedimenti penali instaurati a seguito dell'evento criminoso, facendo conoscere, laddove detto procedimento si sia concluso con sentenza, la data del relativo passaggio in giudicato.

Ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, tutta la documentazione acquisita dovrà essere trasmessa a questa Direzione unitamente al parere delle SS.LL..

Si confida nella preziosa collaborazione di codeste Prefetture-UTG per la puntuale applicazione di quanto suindicato, nel rispetto del principio di legalità e dei criteri di economicità e imparzialità che devono sempre orientare l'attività amministrativa.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Orano)